Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **692.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicolao vescovo, in Ceresole Reale.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicolao vescovo, in Ceresole Reale (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **693.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Melzo.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 19 luglio 1971, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Melzo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **694.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Limbiate.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 14 dicembre 1971, integrato con dichiarazione del 13 settembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in frazione Mombello del comune di Limbiate (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **695.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore immacolato di Maria, in Rutigliano.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Conversano in data 11 febbraio 1972, integrato con due dichiarazioni del 28 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore immacolato di Maria, in rione Fracasso di Rutigliano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **696.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Donato vescovo, in Pago Veiano.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Donato vescovo, in Pago Veiano (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **697.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Città di Castello.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Città di Castello in data 4 ottobre 1971, integrato con dichiarazione del 20 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **698.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della pace, in Città Sant'Angelo.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 1° ottobre 1972, integrato con due dichiarazioni del 2 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della pace, in contrada omonima del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **699.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata di S. Nicolò vescovo, in Savogna d'Isonzo.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia in data 17 settembre 1936, integrato con postilla del 21 giugno 1971, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria curata di S. Nicolò vescovo, in frazione Gabria al Vipacco del comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 25. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse, alle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge n. 364:

Bari - nevicate e gelate febbraio 1973;

Foggia - piogge persistenti verificatesi dall'ottobre 1972 all'aprile 1973;

Taranto - piogge persistenti dei mesi di febbraio, marzo e aprile 1973; gelate dei giorni 27 e 28 marzo 1973 - grandinate del 18 giugno 1973;

Brindisi - gelate del 22 aprile 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge n. 364:

Bari - brinata del 22 aprile 1973 (art. 5):

comune di Bitonto, per i seguenti fogli di mappa: 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 91.

Brindisi - gelate del 22 aprile 1973 (art. 5):

comune di Villa Castelli, per le località di Mannara, Pezza Petrosa, Antoglia;

comune di Ceglie Messapico, per le località di Campo Orlando, Carrieri, Selvaggi, Angelo di Maglie, Nisi, Palude, Montemarcuccio;

comune di Ostuni, per le località di Cervarolo, Chiobbica, Cavallerizza, Abate Marchionna, Sativa; Grieco, Certosa, Cavaliere, Vallegna, Solari, Badessa, Barbagianni, Minguccio, Lamatroccolo, Sangalare, Cervillo, Martellotti;

comune di Cisternino, per le località di Fasola, Barbagiulo, Restano, Chiobbica, Sisto, Figazzano, Pico, Semeraro.

Lecce - allagamenti verificatisi il 28, 29 e 30 marzo 1973 (art. 5):

comune di Copertino, per i seguenti fogli di mappa: 37 intero, 16 e 36 parziali.

Taranto - violenti nubrifagi, venti e grandine del 3 e 4 agosto 1973 (art. 5):

comune di Avetrana, per le località di Pozzelle, Cinfarosa, Strazzati, Ruggianello, Bosco, Palombara, Masseria Nuova, Mennole, Torre Pierri, Frassanito, Monte La Conca, Li Sierri, Quartelli, Pantaleo, Mosca, Rocali, Motunato, Mosca grande, Frassano, Beneficati, San Marco, Portocelle, Santa Maria, La Noce, San Marino, Legato, San Biagio, San Francesco, Batecarriello, Monacelle, Ponte Immacolata, Casasana, Bizzarro, Niviera, Monte dell'Asino, Casanova e Veglie;

comune di Castellaneta, per le località di Del Vecchio Vecchia, Surico, Maldarizzi, Pozzo Marrese, Trisolini, Nicodemo, Monte Rotondo, Matine, Grotte, Varola, Matria, Ferre Vecchie, Anela, Anela Alta, Tartaretta, Chiulli;

comune di Grottaglie, per le località di Bucito, Speziano, Filaio, S. Angelo, Padula Monache, Coladoro, Carmine, Masseria Nuova, Celano, Melio, Foresta, Castagna, Marrocco, La Comune;

comune di Laterza, per le località di Viglione, Mingo Lella, Colacicco, Peppo Lella, Luisi;

comune di Manduria, per le località di Archignano, Meschinelle, Scrasciosa, Bottaro, Campofreddo, Paretone, Tambò, Cuccalone, Ciracì, S. Stasi, Ciavarini, S. Angelo, Poverella, Giardinello, Eredità, Ripizzata, Madonna del Pozzo, Lo Monte, Acuti, Barci, Cimitero, Palazzo, Grava, Pozzo Sfondato, Terragna, Macello, Masseria Nuova, Macchia Arcata, Vora, Surani, Pigna, Creta, Termitone, Perrino, Marco - Dalemmo, Lella, Piterta, Giannotta, Santomoro, Calaio, Torre Bianca, S. Marco, Patulone, Acquavitro, Giampinto, Pozzelle;

comune di Massafra, per le località di Lama di Vite, Gentile, Liccardo, Albanello, Maraglione, Masseria Nuova, Patemisco, Cannilo, Colombo, Lamacchia, Ronzone, Palata, Furnoli, Petraro, Guardiola;

comune di Palagiano, per le località di San Marco dei Lupini, Lama di Lenne, Madonna della Stella, Galiano, Lama di Vite, Chiatone, Carmignano, Castiglione, Lenne, Cozzo di Marziotto, Marziotta;

comune di Palagianello, per le località di Lapila, Fontana del Fico, Titolato, Cavallerizza, Conocchiella, Parco di Stalla, Parco La Donna, Terrusi, Torrata Bassa, La macchina, Montedoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(12629)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente e del vice-presidente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria;

Vista la nota n. 3534 del 21 settembre 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. F. Ugo Campolonghi, presidente del suddetto organo collegiale e dell'avv. Giuseppe Ghilberti, vice-presidente, perchè collocati a riposo, rispettivamente con il dott. Enzo Rocchi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e con il dott. Giampiero Fanucci, vice direttore;

Decreta:

Il dott. Enzo Rocchi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Perrugia è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria, in sostituzione del dott. F. Ugo Campolonghi; il dott. Giampiero Fanucci, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia è chiamato a far parte della medesima commissione, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12411)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di L'Aquila ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.456

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.662
qualificati . . . . » 4.022
specializzati . . . . » 4.601

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12601)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Enna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.867

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.439
qualificati . . . . » 3.710
specializzati . . . . » 4.029

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12622)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Ragusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.813

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.614
qualificati . . . . » 4.087
specializzati . . . . » 4.556

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12624)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 3.392

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.949
qualificati . . . . » 3.262
specializzati . . . . » 3.575

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12606)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Campobasso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.031

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.866
qualificati . . . . » 3.197
specializzati . . . . » 3.540

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12602)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Varese ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.163

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.723
qualificati . . . . » 4.244
specializzati . . . . » 4.651

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12563)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Teramo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.936

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.323
qualificati . . . . » 3.691
specializzati . . . . » 4.055

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12605)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Pescara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.251

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.357
qualificati . . . . » 3.713
specializzati . . . . » 4.067

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12604)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Chieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.639

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.083
qualificati . . . . » 3.458
specializzati . . . . » 4.046

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12603)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Como ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.179

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.213
qualificati . . . . » 3.675
specializzati . . . . » 4.042

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12559)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Brescia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.713

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.775
qualificati . . . . » 4.246
specializzati . . . . » 4.749

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12558)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Bergamo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.884

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.717
qualificati . . . . » 4.206
specializzati . . . . » 4.791

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12557)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Verona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.730

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.951
qualificati . . . . » 3.369
specializzati . . . . » 3.655

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12568)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Vicenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.421

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.977
qualificati . . . . » 3.326
specializzati . . . . » 3.675

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12569)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Bolzano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.156

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.073
qualificati . . . . » 3.445
specializzati . . . . » 3.816

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12570)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Sondrio ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.967

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.787
specializzati . . . . » 4.665

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12562)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.046

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.820
qualificati . . . . » 4.330
specializzati . . . . » 4.772

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12561)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Cremona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.496

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 4.336
specializzati . . . . » 5.166

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Afif Malas, console generale del Libano a Milano.

(12638)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 novembre 1973, n. 1349, il sig. Gennaro Oliviere, rappresentante degli assegnatari, è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania, in sostituzione del sig. Carlo Cinicolo.

(12647)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari, facoltà di agraria, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 606 del 12 febbraio 1973, l'Università di Bari, facoltà di agraria, è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Ester Iannone consistente nella somma di L. 3.150.000 (tremilionicentocinquantamila) per l'istituzione di una borsa di studio intestata « Prof. Giuseppe Iannone ».

(12518)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 3967 del 30 aprile 1973, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare una eredità disposta dalla n.d. contessa Marta Pasta ved. Sernagiotto, consistente nella somma di lire cinquemilioni di cui L. 2.819.755 (duemilioniottocentodiciannovemilasettecentocinquantacinque) al netto delle passività.

(12519)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 4917 del 21 maggio 1973, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dalla signora Maria Luisa Cella, consistente nella somma di L. 1.000.000 (un milione) rappresentata da un titolo dell'Interbanca.

(12515)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 328, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Mario Rosaspina, preside negli istituti tecnici, avverso il silenzio-rigetto del ricorso 5 luglio 1968 presentato al Ministero, in materia di liquidazione indennità trasferimento.

(12510)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 334, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Renato Niccoli, avverso la nota ministeriale n. 4505 del 21 marzo 1969, con la quale è stata annullata la precedente comunicazione n. 11711 del 29 luglio 1968, concernente la sua nomina in ruolo per la cattedra di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali.

(12511)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 329, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Mira Pietro, ordinario di matematica e fisica negli istituti tecnici, avverso il rifiuto, da parte dell'amministrazione, a provvedere in merito ad una domanda dallo stesso inoltrata al fine di ottenere il riconoscimento di anni di servizio.

(12512)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 323, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Sepe Aurelio, insegnante non di ruolo di materie giuridiche, avverso la circolare ministeriale n. 384 del 14 novembre 1969 e il provvedimento di recupero della somma di L. 345.000, conseguentemente disposto dal preside dell'istituto tecnico commerciale di Ariano Irpino.

(12513)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al Consorzio di bonifica montana dell'Appennino piacentino ad estendere le funzioni consortili di bonifica montana anche in provincia di Pavia.

Con decreto interministeriale, in data 6 giugno 1973, n. 14197, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1973, registro n. 11, foglio n. 391, è stata riconosciuta, al Consorzio di bonifica montana dell'Appennino piacentino, con sede in Piacenza, l'idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana anche nel rateo di comprensorio dell'Appennino genovese-piacentino-pavese afferente la parte del comune di Pregola, in provincia di Pavia, esteso per ha. 3.360.

(12667)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti in data 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 142, è stato respinto il ricorso straordinario proposto avverso il provvedimento di concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona dell'ex territorio libero di Trieste, dai signori Gran Bruno, nato a Trieste il 25 settembre 1902, Gran Oscar, nato a Trieste il 15 aprile 1909, Gran Maria ved. Fiaccarini, nata a Trieste l'8 ottobre 1905 e Rosso Amelia ved. Gran, nata a Trieste il 15 maggio 1887.

(12641)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro foglio n. 145, è stato respinto il ricorso straordinario della signora Fasano Teresa nata Agius, proposto avverso il provvedimento concernente l'indennizzo di beni italiani perduti in Grecia.

(12642)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 143, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario della signora Battaia Aurelia ved. Stefani, proposto avverso il provvedimento concernente l'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(12643)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 146, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario proposto dalla S.p.a. « Ampelea Triestina », avverso la concessione di indennizzo per beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(12644)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, fogio n. 149, il ricorso straordinario della signora Tammaro Maria, nata a Napoli l'8 agosto 1907, avverso il provvedimento di indennizzo per beni perduti in Etiopia è stato dichiarato inammissibile.

(12645)

Con decreto del Presidente della Repubblica addì 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti in data 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 141, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario delle signore Pagan Lakmè in Salmini, Wurzer Marta in Ossena, Wurzer Edvige in Csavasi, Wurzer Emma in Lidner e Wurzer Isabella in Andres, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(12646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 14 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	593,20	593,20	591,40	593,20	585,50	593,15	593,25	593,20	593,20	593,20
Dollaro canadese	592,40	592,40	590,50	592,40	581,50	592,40	592,33	592,40	592,40	592,40
Franco svizzero	186,03	186,03	185,65	186,03	181,15	186,05	185,95	186,03	186,03	186,03
Corona danese	98,80	98,80	98,95	98,80	100 —	98,80	98,75	98,80	98,80	98,80
Corona norvegese	103,82	103,82	103,40	103,82	103 —	103,80	103,80	103,82	103,82	103,82
Corona svedese	136 —	136 —	135,80	136 —	136,50	136,05	135,90	136 —	136 —	136 —
Fiorino olandese	219,45	219,45	219,80	219,45	223,70	219,50	219,45	219,45	219,45	219,45
Franco belga	15,2275	15,227	15,28	15.2275	15,47	15,21	15,2450	15,2275	15,22	15,22
Franco francese	134,07	134,07	133,50	134,07	135 —	134,05	133,80	134,07	134,07	134,07
Lira sterlina	1419,90	1419,90	1420,50	1419,90	1398 —	1419,80	1420,50	1419,90	1419,90	1419,90
Marco germanico	227,41	227,41	227,25	227,41	233 —	227,40	227,40	227,41	227,41	227,41
Scellino austriaco	31,01	31,01	31,05	31,01	31,40	31,02	31,04	31,01	31,01	31,01
Escudo portoghese	24,25	24,25	24,35	24,25	24,40	24,25	24,13	24,25	24,25	24,25
Peseta spagnola	10,368	10;368	10,40	10,368	9,95	10,35	10,3675	10,368	10,36	10,36
Yen giapponese	2,117	2,117	2,12	2,117	2,13	2,11	2,1250	2,117	2,11	2,11

Media dei titoli del 14 novembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,875
» 5 % (Ricostruzione)	99,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,950
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni esteri)	94,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,40
» 5,50 % » » 1968-83	92,875
» 5,50 % » » 1969-84	94,60
» 6 % » » 1970-85	98,225
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,47
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	593,225
Dollaro canadese	592,365
Franco svizzero	185,99
Corona danese	98,775
Corona norvegese	103,81
Corona svedese	135,95
Fiorino olandese	219,45
Franco belga	15,236
Franco francese	133,935
Lira sterlina	1420,20
Marco germanico	227,405
Scellino austriaco	31,025
Escudo portoghese	24,19
Peseta spagnola	10,368
Yen giapponese	2,121

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche a cittadini italiani provvisti di laurea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1973, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1974 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25% di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;
Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di dodici borse di studio nelle materie fisiche, dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, comprendenti i campi di studio e di ricerca sottoindicati, cui i borsisti dovranno dedicarsi:

MATERIE FISICHE - BORSE N. 12

Campi di studio e di ricerca:

1. Fisica nucleare ed alte energie;
2. Fisica degli stati aggregati;
3. Biofisica;
4. Elettronica;
5. Microscopia elettronica;
6. Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7. Strumentazione e tecnologia.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1974; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzione di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;
2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;
3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;
2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;
3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);
4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;
e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso - Archivio (viale Regina Elena, 299 00161 Roma) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito delle materie fisiche, di cui all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito delle predette materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca compresi nelle menzionate materie fisiche;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'articolo 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8 medesimo;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle menzionate materie fisiche, secondo l'ordine della graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1974.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione la concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 8 del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono stati destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1973
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 183

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . . . nell'ambito delle materie fisiche.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di atre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N. B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile o, possibilmente, dattiloscritta.

(12208)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1973, n. **37**.

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 3 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, è sostituito dal seguente:

Gli uffici dei medici provinciali, dei veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi e dei veterinari comunali, in attesa che le funzioni amministrative trasferite in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera vengono organicamente disciplinate con legge regionale, esercitano, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, nelle seguenti materie trasferite:

la profilassi sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;

la vigilanza sui gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, terapeutico e di radium-terapia;

interinato dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotte e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria e veterinaria;

la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica;

la vigilanza sui servizi di igiene pubblica e di assistenza ospedaliera.

Per le restanti materie trasferite esercitano, secondo le rispettive competenze, funzioni istruttorie, esecutive, di accertamento tecnico e di certificazione.

Le funzioni amministrative delegate di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono esercitate dai predetti uffici, secondo le rispettive competenze, sotto la direzione del presidente della giunta regionale a norma dell'art. 121 della Costituzione in conformità delle direttive emanate dal Governo.

Art. 2.

Al punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, vengono abolite le seguenti parole « ai gabinetti di analisi, agli impianti radiologici e di radium-terapia ».

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 ottobre 1973

CRESCENZI

(12545)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1973, n. **21**.

Variazione n. 1 al bilancio regionale per l'esercizio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *novembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1973, n. **22**.

Variazione n. 2 al bilancio regionale per l'esercizio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *novembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1973, n. **23**.

Variazione n. 3 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *novembre* 1973)

(12543)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.